

COMUNE DI ACQUAPENDENTE
(Provincia di VITERBO)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 18
del 12/05/2014

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 ALIQUOTE

Articolo 7 DETRAZIONI

Articolo 8 ASSIMILIAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 ESENZIONI

Articolo 10 VERSAMENTI

Articolo 11 DICHIARAZIONE

Articolo 12 ACCERTAMENTO

Articolo 13 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 14 CONTENZIOSO

Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 16 RIMBORSI

Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Acquapendente (VT) dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Acquapendente (VT), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Acquapendente, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e locatario sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% del tributo complessivamente dovuto. La percentuale dovuta dal locatario è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'I.MU. di cui all'articolo 13 del D. L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011.

2. Per le aree edificabili e per la determinazione del valore venale si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Comunale sull'I.MU.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al Regolamento Comunale sull'I.MU.

b) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Sull'unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la Tasi è applicata in misura ridotta di due terzi. *(comma inserito da Delibera di Consiglio comunale n. del)*

Articolo 6 ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato

l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 7 DETRAZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI, a favore dell'abitazione principale e relative pertinenze e delle assimilazioni all'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 8 ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un' unica unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 9 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. Si applicano altresì, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

Articolo 10 VERSAMENTI

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la occupazione.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.
3. Per il versamento della TASI, i soggetti passivi sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale .
4. Il pagamento del tributo è effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente.
5. Il soggetto passivo è tenuto a versare il tributo in due rate, delle quali la prima, in acconto, entro il 16 giugno. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta facoltà del contribuente versare il tributo annualmente dovuto, in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
6. Il soggetto passivo non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annualmente dovuto è inferiore o pari ad €. 4,00. *(comma inserito da Delibera di Consiglio comunale n. del)*
7. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto, inferiore al medesimo limite di cui al comma 6. *(comma inserito da Delibera di Consiglio comunale n. del)*

Articolo 11 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Articolo 12 ACCERTAMENTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Articolo 13 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento sull'importo non versato. In materia di ravvedimento si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di :

a) omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

b) infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

c) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione pari ad €. 51,65.

3. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Sulle somme dovute, si applicano gli interessi legali maggiorati delle percentuali stabilite dal regolamento comunale delle entrate.

5. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, in base al regolamento comunale sulle entrate.

Articolo 14 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e succ. mod. ed integ.

2. E' altresì applicato, l'accertamento con adesione sulla base Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e succ. mod. ed integ.

Articolo 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Articolo 16

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, in base a quanto previsto dal regolamento comunale sulle entrate.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.